



Servizio di manutenzione del gruppo di continuità delle sale operative 1 e 2 del Centro Previsione e Segnalazione Maree per l'anno 2026

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

CAPO 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto

1.1 – Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento diretto del servizio manutentivo del gruppo di continuità del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia facente capo al Settore Smart Control Room e Centro Previsione Maree.

L'importo a base di appalto (IVA esclusa), riferito al servizio di manutenzione e soggetto a ribasso, ammonta a € 7.700,00 (IVA esclusa) ed è così suddiviso:

OGGETTO		IMPORTI	ASSOGGETTATO AL RIBASSO
1	Manutenzione Ordinaria	€ 1.000,00	SÌ
2	Fornitura Materiale di ricambio	€ 5.700,00	SI*
3	Importo per interventi non previsti (art. 3 del Capitolato)	€ 1.000,00	NO
4	costi per la sicurezza da DUVRI	€ 0,00	NO
IMPORTO SOTTOPOSTO A RIBASSO 1+2		€ 6.700,00	
IMPORTO A BASE DI GARA 1+2+3		€ 7.700,00	
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento		€ 1.540,00	
Importo per l'opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente		€ 475,00	

* L'importo per interventi non previsti (cfr. art. 3 del presente Capitolato) non è assoggettato al ribasso in fase di offerta dell'Affidatario, mentre saranno assoggettati al ribasso i preventivi che saranno successivamente richiesti per ogni ulteriore intervento non previsto e non prevedibile che si rendesse necessario nel periodo contrattuale, ai sensi dell'art. 9 del presente Capitolato

Il servizio di manutenzione evolutiva va considerato come prestazione principale.

L'importo soggetto a ribasso è pari a € 6.700,00 (euro seimilasettecento,00), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

L'importo a base di gara è stato calcolato in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel presente Capitolato.

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice, è di € 2.000,00 (euro duemila/00), pari al 30 % dell'importo dei servizi e delle forniture ed è compreso nell'importo totale dell'appalto di cui alla tabella che precede, ed è stato calcolato sulla base dei valori tabellari di cui al CCNL metalmeccanici e installazione impianti, Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 73/2024 del 22 novembre 2024.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro metalmeccanici e installazione impianti. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Codice, è

facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutelle di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concorrenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto, in considerazione dell'unicità ed inscindibilità del relativo oggetto, non è suddivisibile in lotti funzionali, ma è costituito da un unico lotto, ex art. 58, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

A seguito della stipulazione del contratto il Committente invierà all'Affidatario specifico buono d'ordine relativo alla prestazione del servizio di manutenzione programmata e di manutenzione di ripristino dei sistemi per un importo di € 6.700,00, oltre IVA, al quale sarà applicato il ribasso definito in fase di offerta dall'Affidatario.

1.2 – Durata dell'appalto

Il presente appalto riguardante il servizio di manutenzione per l'anno 2026: inizierà a decorrere dalla data del Verbale Consegnato dei Lavori e si dovrà concludere inderogabilmente entro e non oltre 365 giorni naturali consecutivi.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni viene redatto un Verbale di Ultimazione delle Prestazioni in contraddittorio e prendono avvio le attività per la verifica di regolare esecuzione per il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art 116 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'importo degli oneri relativi al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è pari a € 0,00 (euro zero,00).

È previsto che l'appaltatore sia chiamato, ad eseguire degli interventi di manutenzione non previsti dal contratto. Con la presentazione del Documento di Offerta per l'acquisizione del servizio, l'affidatario si impegna ad eseguire nel periodo contrattuale anche ogni ulteriore intervento che si rendesse necessario a conservare la funzionalità dei singoli apparati e dei vari sistemi sino all'importo massimo indicato all'art. 3 del presente capitolo.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario, di imporre all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo alle stesse condizioni previste nel contratto originario (Importo lordo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, pari a €1.540,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti).

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

1.3 – Individuazione ed ubicazione degli impianti

L'impianto del quale viene affidata la manutenzione è ubicato al secondo piano di Palazzo Cavalli all'interno della sala server.

Art. 2 – Manutenzione ordinaria

2.1 – Definizioni

Il servizio di manutenzione di cui alla presente relazione riguarda il gruppo di continuità del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia.

2.1.1 – Attività previste e modalità di esecuzione

Descrizione dell'impianto

L'impianto è costituito da

- Gruppo statico UPS della ditta SICOMECA
- Modello DX015
- Potenza 15 kVA
- Durata 25 minuti
- Sistema batterie a doppia stringa
- Dotato di trasformatore di isolamento per il Bypass
- Scheda a contatti puliti (per attivare il gruppo elettrogeno e combinatore telefonico)

- Scheda Net-Vision (per spegnere in automatico i computer/server)

MANUTENZIONE PREVENTIVA:

Una (1) visita di manutenzione preventiva ANNUALE comprendente:

- Controllo allarmi e stato funzionamento;
- Controllo configurazione;
- Controllo batterie;
- Controllo meccanico e visivo;
- Verifica funzionale raddrizzatore, inverter e by-pass;
- Verifica dell'ambiente di installazione;
- Pulizia delle schede elettroniche;

Queste attività saranno programmate con il CLIENTE, durante il seguente orario di lavoro feriale: 08:30 - 18:00, dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi. Il canone di manutenzione comprende MANODOPE-RA per LAVORO e VIAGGIO, ONERI DI TRASFERTA, e ONERI DI TRASPORTO DEL TECNICO.

MANUTENZIONE CORRETTIVA:

- Fornitura materiale di ricambio:

Q.tà	Codice Sicon/Socomec	Descrizione
1	S06829203	PCB F.ALIMENT.+ C.B.2KW DIGYS
1	S06852102	PCB F.POTENZA INV.DIG 15K 3/1
1	S06820101	PCBS.ACCENDITORE IGBT D Y

- SUPPORTO TELEFONICO fornito dal Call Center della ditta nel seguente orario di lavoro feriale 08:30 - 18:00, dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi;
- TEMPO D'INTERVENTO SUL SITO entro il giorno lavorativo successivo.
- MANODOPERA per LAVORO e VIAGGIO, ONERI DI TRASFERTA, e ONERI DI TRASPORTO DEL TECNI-CO.

Al termine di ciascun intervento, l'Affidatario dovrà produrre e trasmettere al Committente entro 30 (trenta) giorni tramite e-mail apposito rapporto di intervento in formato elettronico contenente i risultati dell'attività condotta, eventuali osservazioni e suggerimenti relativamente a migliorie e/o azioni correttive.

2.1.2 – Programmazione delle attività

Dovrà essere effettuato n° 1 interventi in manutenzione ordinaria ogni anno. Il primo dovrà essere effettuato indicativamente nel mese di giugno. La ditta esecutrice dovrà concordare con i Tecnici del Centro Maree il giorno dell'intervento.

Art. 3 – Interventi manutentivi non previsti

3.1 – Definizioni

Per interventi manutentivi non previsti si intendono tutte le attività necessarie a conservare la funzionalità dei singoli apparati e dei vari sistemi non compresi nelle attività di cui all'Art. 2.

Con la presentazione del Documento di Offerta per l'acquisizione del servizio manutentivo per la durata di 365 gg naturali consecutivi, l'Affidatario si impegna contrattualmente ad eseguire anche ogni ulteriore intervento non previsto e non prevedibile che si rendesse necessario nel periodo contrattuale sino all'importo massimo pari a € 1.000,00 IVA esclusa. Tali interventi saranno regolati da specifica richiesta di preventivo.

L'importo, come sopra determinato costituisce il limite massimo di spesa per l'Ente nell'arco di tutta la durata del contratto. Tale importo non è vincolante per l'Amministrazione Comunale che potrà richiedere interventi manutentivi non previsti per un importo complessivo inferiore senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

Qualora a causa di danni derivanti da fattori esterni, le apparecchiature risultassero distrutte e si rendesse necessaria la loro sostituzione *in toto*, il CPSM, previo sopralluogo, provvederà a richiedere un preventivo alla

ditta manutentrice per l'intervento di sostituzione (nel caso in cui i pezzi da sostituire non fossero reperibili sul mercato, la Ditta Manutentrice provvederà a darne comunicazione scritta).

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 – Effettuazione del servizio – Modalità e tempistiche

Il servizio di manutenzione dovrà svolgersi nel rispetto dei parametri dettagliati nel presente Capitolato. Qualsiasi modifica alle modalità di effettuazione del servizio dovrà essere concordata con il Committente.

Il Committente attribuisce al corretto funzionamento dei sistemi di cui si tratta nel presente Capitolato una particolare rilevanza con riferimento alla tutela della cittadinanza. Pertanto l'Affidatario dovrà in particolare curare nei minimi dettagli la manutenzione dei sistemi stessi, allo scopo di scongiurare, per quanto possibile, qualsiasi tipo di guasto che potrebbe comportare nocimento a persone o cose.

Tutte le attività di cui sopra devono essere effettuate da personale competente e qualificato, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

L'Affidatario si impegna ad eseguire il servizio con proprio personale specializzato ed adeguatamente formato e con le modalità e le tempistiche specificate nel presente Capitolato.

L'Affidatario dovrà tenere e rendere disponibili al Committente, nelle modalità concordate, i verbali di intervento. Nel caso di inadempienze da parte dell'Affidatario saranno applicate delle penali come più oltre specificato.

Art. 5 – Referenti dell'Affidatario e del Committente

L'Impresa designerà un Responsabile del Servizio, dotato della necessaria autonomia, che fungerà da referente dell'Amministrazione Comunale per tutti gli aspetti inerenti la gestione del contratto.

Per l'Amministrazione Comunale il servizio sarà gestito dal Settore Smart Control Room e Centro Revisione Maree.

Il Committente provvederà inoltre a nominare il proprio Referente.

Art. 6 – Controllo delle prestazioni

Il Committente si riserva il diritto di effettuare, nel corso della durata del contratto, verifiche dell'attività dell'Affidatario e della documentazione prescritta.

CAPO 3 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 7 – Compensi e modalità di pagamento

7.1 – Compenso per manutenzione ordinaria

Per l'attività di manutenzione di cui al precedente art. 2, avente durata di 365 gg naturali consecutivi, il Committente corrisponderà all'Affidatario il compenso pari a € 6.700,00 IVA esclusa, cui sarà applicato il ribasso definito in fase di offerta dall'Affidatario.

L'Affidatario provvederà ad emettere fattura per le prestazioni di manutenzione secondo il seguente calendario:

1° Fattura del 100% alla firma del Verbale Consegnazione Lavori;

Gli interventi manutentivi non previsti di cui al precedente art. 3 (importo massimo liquidabile pari a € 1.000,00 IVA esclusa) saranno regolati da specifica richiesta di preventivo cui sarà applicato il ribasso definito in fase di offerta dall'Affidatario. Al termine degli interventi concordati l'Affidatario provvederà ad emettere fattura su richiesta dell'Amministrazione previa verifica della corretta esecuzione del servizio svolto.

7.2 – Modalità di pagamento

Le fatture in modalità elettronica dovranno essere intestate e riportare alcuni dati obbligatori come di seguito indicato:

Le fatture in modalità elettronica dovranno essere intestate e riportare alcuni dati obbligatori come di seguito indicato:

INTESTATARIO FATTURA	Comune di Venezia - Direzione Generale, Settore Smart Control Room e Centro Previsione Maree P. IVA: IT00339370272 Codice Fiscale: 00339370272
DATI DA RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE IN FATTURA	Codice Univoco Ufficio: UFWX64 P. IVA: IT00339370272 Codice CIG:

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità contributiva attraverso il D.U.R.C..

Qualora l'Impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, l'Amministrazione Comunale applicherà quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

In occasione di ogni pagamento dei compensi di cui ai precedenti punti, verranno dedotti gli eventuali importi derivanti dall'applicazione di penali e le spese sostenute per eventuali ripristini di danni subiti dal Committente a causa dei servizi prestati.

Art. 8 – Variazioni contrattuali

Per eventuali variazioni contrattuali si rinvia a quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

CAPO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 9 – Norme generali di sicurezza

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

Art. 10 – Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Affidatario è obbligato a fornire al Committente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel presente Capitolato.

Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, art. 26, del D.Lgs. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Eventuali interventi sugli impianti (elettrici, informatici, diffusione acustica, di radio-comunicazione, ecc.), eseguiti durante la manutenzione ordinaria e di ripristino, che comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X, rientreranno nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 - Cantieri temporanei e mobili.

L'Affidatario è inoltre obbligato al rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge 13/08/2010, n. 136, relativi, in particolare, al controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali ed alla identificazione degli addetti nei cantieri.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale dell'Affidatario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008).

Art. 11 – Piano Operativo di Sicurezza

L'Affidatario, è tenuto a predisporre, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza.

Art. 12 – Applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Il presente affidamento non prevede rischi interferenziali e pertanto non è stato redatto il DUVRI

In applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'Affidatario si obbliga ad osservare le norme di sicurezza, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei servizi richiesti e per assicurare l'incolumità delle persone addette ai lavori.

L'Affidatario deve garantire che tutto il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto sia adeguatamente formato ai sensi di quanto definito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori. Gli adempimenti in materia di costi della sicurezza "aziendali", di cui al D.Lgs. 81/2008 (ad esempio costi per informazione e formazione, fornitura DPI, sorveglianza sanitaria, redazione DVR, ecc.) sono a carico dell'Affidatario. Tali costi devono essere indicati in fase di offerta e devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto di offerta.

CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 13 – Garanzie di esecuzione del contratto

Ai sensi degli articoli 117 e 53 del D.Lgs. 36/2023 l'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti

Art. 14 – Polizza assicurativa

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso Affidatario quanto del Committente e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto della presente procedura ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine l'Affidatario dovrà essere in possesso, a far data dall'inizio del servizio, di una polizza assicurativa con primario Istituto Assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente procedura, per qualsiasi danno che l'Impresa possa arrecare al Committente, ai lavoratori e collaboratori della stessa, nonché a terzi.

CAPO 6 – MANODOPERA E CONTROVERSIE

Art. 15 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 119, comma 7, del D.Lgs. 36/2023. L'Affidatario deve trasmettere al Committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Deve altresì trasmettere, su richiesta del Committente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 16 – Responsabilità dell'Affidatario

Fermo restando che ogni responsabilità inherente alla gestione dei servizi e lavori oggetto del presente Capitolato fa interamente carico all'Affidatario, i danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto. Qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Affidatario non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 21.

L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra il Committente ed il Responsabile del Servizio per l'Affidatario.

A tale scopo saranno comunicate al Responsabile del Servizio, con anticipo di 24 ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora Il Responsabile del Servizio non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo.

A seguito dell'accertamento verrà redatto un atto di constatazione di danno.

Tale atto costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni da corrispondersi a cura dell'Affidatario e dell'eventuale applicazione di penali.

Art. 17 – Ulteriori obblighi dell’Affidatario

L’accesso al sito oggetto di manutenzione da parte dei tecnici dell’Affidatario dovrà sempre essere effettuato secondo le modalità prescritte nelle schede allegate al presente Capitolato e nel pieno rispetto delle attività eventualmente in corso di svolgimento nei siti medesimi. Ciò con particolare riferimento ai siti di proprietà di terzi per i quali è richiesta l’osservanza di eventuali regolamenti interni.

L’Affidatario si impegna a far osservare ai propri lavoratori la massima riservatezza e a non divulgare il contenuto di qualsiasi documento relativo al Committente di cui dovessero venire in possesso in ragione dell’attività svolta o che dovessero inavvertitamente leggere nei luoghi dove effettuano il servizio.

Eventuali attività di manutenzione che possano recare disturbo alla popolazione (ad es. produzione di rumore) dovranno essere effettuate in tempi e modalità tali da rientrare nei limiti ammessi dalla legge e dalle disposizioni dell’Amministrazione locale in materia.

Art. 18 – Procedura di contestazione dell’inadempimento

Per verificare la regolarità del servizio, il Committente si riserva di effettuare gli accertamenti opportuni.

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell’Impresa aggiudicataria a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio saranno contestati per iscritto dal Committente al Responsabile del Servizio dell’Affidatario. Il Responsabile del Servizio dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni al Committente entro i 5 giorni naturali e consecutivi dalla predetta comunicazione.

Decorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il Committente applicherà le penali previste dal successivo art. 20.

Art. 19– Penali

Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno verificatosi a causa di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’Affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti saranno applicate le penali calcolate in misura pari al 5 per cento dell’ammontare netto contrattuale (complessivamente in valore non superiore al 10%) nelle modalità di seguito elencate:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo sulla tempistica secondo quanto specificato nel presente capitolato, a meno di giustificata impossibilità di intervento;
- € 50,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento o grave negligenza rispetto alla normativa sulla sicurezza;
- penale pari al 10% dell’ammontare del danno, oltre all’addebito delle spese sostenute per eventuali riparazioni, in caso di danni arrecati nell’espletamento del servizio.

Qualora in corso di esecuzione del contratto l’Affidatario utilizzi personale assunto non regolarmente, fatte salve le norme di legge in materia, l’Amministrazione Comunale applicherà, per una prima infrazione rilevata, una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni persona non in regola e, per le infrazioni successive, una penale di importo doppio.

Il Committente procederà a trattenere il valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture.

Art. 20 – Inadempimenti e risoluzione del contratto

Qualora l’Amministrazione ravvisi l’opportunità della diminuzione o soppressione parziale/totale del servizio per interventi legislativi o amministrativi o per cause di forza maggiore, si può dare luogo alla risoluzione parziale o totale del contratto.

Il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi:

- per inadempimenti o gravi negligenze rispetto alla normativa sulla sicurezza da parte dell’Affidatario;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali di utilizzazione di personale assunto regolarmente;
- superamento del massimale previsto dalla vigente normativa per l’applicazione delle penali (somma di penali che superi il 10% dell’importo netto contrattuale);
- grave inadempimento delle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell’appalto;
- mancata regolarizzazione da parte dell’Affidatario degli obblighi previdenziali e contributivi del personale;

- grave inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ognualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. e comunque se una delle prestazioni attinenti alla realizzazione dei lavori non sarà eseguita nel rispetto del contratto.

Si procederà alla risoluzione del contratto anche in caso di perdita, da parte del contraente, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 bis del d.lgs. 30.3.2001, n. 165. In tal caso si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e si provvederà all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

La risoluzione dello stesso avverrà di diritto con una semplice comunicazione scritta dell'Amministrazione in cui la stessa dichiara di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del Codice Civile.

La risoluzione dà altresì diritto al Committente di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Affidatario con addebito ad esso dell'eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

CAPO 7 – NORME FINALI

Art. 21 – Cessione di contratto e di credito, subappalto

A pena di nullità, è vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo previsto all'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Il servizio di manutenzione ordinaria e di ripristino degli impianti (art. 1.1 comma 1) potrà essere subappaltato secondo il disposto e alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 al quale espressamente si rinvia. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale del servizio che intende subappaltare.

E' fatto obbligo all'Affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di subappaltatori, copia delle relative fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 7 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 ed è responsabile in solido dell'osservanza, da parte dei subappaltatori delle norme, delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara. I requisiti di carattere economico-finanziario saranno verificati in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di

protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. L'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Art. 23 – Disposizioni antimafia

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del rapporto contrattuale del servizio di cui al presente capitolato sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto.

A tal fine l'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 24 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in conto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13/08/2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Art. 25 – Osservanza delle Disposizioni contenute nel "Protocollo di Legalità"

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 09/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto. In particolare è consapevole di doversi impegnare a dare comunicazione tempestiva al Comune di Venezia e alla Prefettura di Venezia, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il Comune di Venezia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P..

Art. 26 – Osservanza delle Disposizioni contenute nel "Codice di comportamento"

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici) ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso decreto, nonché quelli previsti nel "Codice di comportamento interno", approvato con DGC n. 703/2013 e ss.mm.ii., che si applicano anch'essi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 62/2013.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, per una sua più completa e

piena conoscenza e copia del "Codice di comportamento interno", approvato con DGC n. 703/2013 e ss.mm.ii.. L'impresa si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16/04/2013, n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, la contesterà per iscritto all'Appaltatore, assegnando un termine non superiore ai dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 27 – Osservanza del divieto di post-employment

Ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore si impegna ad osservare il divieto di concludere contratti di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo, e comunque di non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione Comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti dell'appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 28 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 29 – Riferimenti normativi di rinvio

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, del Codice Civile.

Art. 30 – Foro competente

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato è escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Venezia, anche agli effetti del R.D. 30/10/1933, n. 1611.